



COMUNE di ISSIME

Regione Autonoma Valle d'Aosta

Determinazione n. 97 del 02/07/2026

Oggetto: Decisione di affidamento diretto del servizio di consulenza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e contestuale nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per il periodo Luglio 2026 - Giugno 2028. CIG BC42FA80F4.

Il Segretario

PREMESSO che il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, pone a carico del datore di lavoro specifici obblighi organizzativi e prevenzionistici, finalizzati alla tutela dell'integrità psicofisica dei lavoratori e alla salubrità degli ambienti di lavoro.

RICHIAMATI:

- l'art. 17, comma 1, lett. b), del D.lgs. 81/2008, ai sensi del quale la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi costituisce obbligo indelegabile del datore di lavoro;
- l'art. 31, comma 4, del medesimo decreto, ai sensi del quale il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti all'interno dell'azienda in possesso di capacità e requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e alle attività lavorative svolte, nonché specifici titoli di studio e attestati di formazione con verifica dell'apprendimento, secondo quanto previsto dal successivo art. 32.

DATO ATTO che l'Ente ha accertato l'assenza, all'interno del proprio organico, di personale dipendente in possesso dei requisiti professionali e formativi necessari per l'assunzione dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere all'affidamento a soggetto esterno qualificato del servizio in oggetto.

VISTO il preventivo registrato al protocollo dell'Ente n. 3345 in data 02.07.2026 dell'operatore economico SICUREZZA E QUALITÀ S.R.L., con sede in Corso Turati, 80 – 10134 Torino (TO), P.I. e C.F.: 08168580010 che prevede un importo di € 3.840,00, IVA esclusa.

APPURATO CHE:

- l'art. 50 del D.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:

- a) *affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*
- b) *affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *“l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”;*
- ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. 36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. 36/2023, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del D.lgs. 36/2023.

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del D.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

DATO ATTO che, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento in oggetto, le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- ✓ fine che si intende perseguire con il contratto e relativo oggetto: servizio di consulenza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e contestuale nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per il biennio 2026-2027;
- ✓ importo complessivo netto del contratto: euro 3.840,00;
- ✓ forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- ✓ modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. 36/2023;
- ✓ clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento.

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti.

CONSIDERATO che, in regime di interoperabilità tra la Piattaforma Contratti Pubblici (PCP) ed il Sistema Telematico PlaCe-VDA, a seguito della trasmissione della scheda PCP AD_5 per la generazione diretta di CIG per affidamenti diretti di importo inferiore a euro 5.000,00 (Registro di Sistema PE108506-26), è stato generato il CIG BC42FA80F4.

PRECISATO che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante.

CONSIDERATO che l'operatore economico:

- ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 36/2023;
- ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà l'assenza di conflitto di interessi.

DATO ATTO che sono state svolte e sono risultate regolari le seguenti verifiche:

- in ordine alla regolarità contributiva dell'operatore economico è stato acquisito, tramite procedura telematica, il DURC On Line con validità fino al 07.07.2026, come da protocollo n. INPS_49814479;
- le annotazioni riservate dell'operatore economico, tramite procedure telematica sul portale ANAC, come da protocollo n. 3348/2026.

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

CONSIDERATO che il principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.

RITENUTO di affidare all'operatore economico SICUREZZA E QUALITÀ S.R.L., con sede in Corso Turati, 80 – 10134 Torino (TO), P.I. e C.F.: 08168580010 le attività in parola per un importo di € 3.840,00, IVA esclusa (+ IVA € 844,80), in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

DATO ATTO che:

- al presente incarico è stato attribuito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il CIG BC42FA80F4 come previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni;
- al fine di procedere all'acquisizione sopra richiamata, assume il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (RUP) la sottoscritta responsabile del servizio.

RAVVISATA la necessità di assumere idoneo impegno di spesa.

VISTE le dichiarazioni di non versare in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023 del RUP, del Responsabile del servizio e del Responsabile dell'istruttoria.

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

VISTI:

- la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta);
- la legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 "*Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane*";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "*Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi*";
- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.), approvato con il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- le Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, approvato con il D.lgs. n. 118 del 23/06/2011;
- il D.lgs. 30/06/2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali, così come ancora vigente a seguito delle modifiche apportate dal D.lgs. 10/08/2018, n. 101 di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR) e la Delibera della G.C. n. 56 del 19/12/2018.

RICHIAMATI:

- la nota di aggiornamento del DUPS e il bilancio di previsione per il triennio 2026/2028, approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 22/12/2025 e successive modifiche;
- il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), che prevede anche l'assegnazione delle quote di bilancio ai responsabili di spesa, approvato con la deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 26.01.2026 e successive modifiche;
- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026/2028 (P.I.A.O.), approvato con la deliberazione della Giunta comunale n. 4 del 26.01.2026;
- lo Statuto vigente dell'Ente;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;
- la legge n. 199 del 30/12/2025 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026/2028*";
- la legge regionale 23 dicembre 2025, n. 29 recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste*".

(Legge di stabilità regionale per il triennio 2026/2028 Modificazioni di leggi regionali"
in vigore dal 1° gennaio 2026;

- il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 21/06/2018 e da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 31/05/2021;
- la convenzione di segreteria tra l'Unité des Communes valdôtaines Walser e l'ambito territoriale sovracomunale n. 22 costituito tra i comuni di Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, Gaby e Issime, sottoscritta in data 01 dicembre 2023, ai fini della condivisione del Segretario in servizio presso l'Unité Walser.

CONSIDERATO che in applicazione dell'articolo 46 comma 3 della legge regionale 54/1998 e dell'articolo 21 del Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, compete ai responsabili dei servizi l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, inclusa l'adozione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa.

RITENUTO sussistere le motivazioni di fatto e di diritto per provvedere in merito.

VERIFICATA, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera a) del vigente Regolamento comunale di contabilità, la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione.

D E T E R M I N A

1. **DI APPROVARE** le premesse, ritenendole parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. **DI AFFIDARE**, per le ragioni esplicitate in premessa, le prestazioni in parola all'operatore economico SICUREZZA E QUALITÀ S.R.L., con sede in Corso Turati, 80 – 10134 Torino (TO), P.I. e C.F.: 08168580010, per un importo pari a € 3.840,00 = I.V.A. esclusa, precisando che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, D.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.
3. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.
4. **DI DARE ATTO** che per l'affidamento di cui trattasi è stato acquisito il codice CIG di cui all'oggetto.
5. **DI IMPEGNARE** ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011 e dell'articolo 19 del Regolamento comunale di contabilità, la somma di € **4.684,80=**, I.V.A. inclusa, quale onere a carico dell'ente per il servizio di cui trattasi, all'**articolo 3**, codificazione ai sensi del D.lgs.

118/2011: missione 1, programma 10, titolo 1, Macro 103, voce U.1.03.02.04.000, così suddivisa sulle tre annualità 2026 – 2027 – 2028:

- a. € 914,16= (**Impegno 236/2026**) competenza 2026,
- b. € 2.100,00= (**Impegno 236/2027**) competenza 2027,
- c. € 1.670,64= (**Impegno 236/2028**) competenza 2028,

del bilancio di previsione per il triennio 2026/2028 – SOGGETTO CREDITORE: SICUREZZA E QUALITÀ S.R.L., con sede in Corso Turati, 80 – 10134 Torino (TO), P.I. e C.F.: 08168580010.

6. **DI LIQUIDARE** all'operatore economico indicato, la spesa a carico dell'ente per il servizio di cui al punto 2, previo riscontro della regolarità del servizio e fino alla somma complessiva di € 3.840,00=, con le modalità di cui all'articolo 22 del vigente Regolamento di contabilità e con imputazione della spesa all'articolo e impegno di cui al precedente punto 5, gestione competenza 2026-2027-2028 del bilancio di previsione per il triennio 2026/2028, che offrono la voluta disponibilità.
7. **DI LIQUIDARE** all'erario, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 17 ter del D.P.R. 633/1972, fino alla somma di € 844,80 = a titolo di I.V.A. dovuta sul servizio di cui al punto 2, con le modalità di cui all'articolo 22 del vigente Regolamento di contabilità e con imputazione della spesa all'articolo e impegno di cui al precedente punto 5, gestione competenza 2026-2027-2028 del bilancio di previsione per il triennio 2026/2028, che offrono la voluta disponibilità.
8. **DI ATTESTARE** la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 comma 1 lettera a) del vigente Regolamento comunale di contabilità, dando atto che trattasi di fornitura eseguibile nel corso dell'esercizio.
9. **DI DARE ATTO** che la certificazione antimafia non è richiesta ai sensi dell'articolo 83 c. 3 lett. e) del D.lgs. del 06/09/2011 n.159.
10. **DI PUBBLICARE** copia del presente provvedimento e dei relativi dati sul sito istituzionale del Comune di Issime nella sezione Amministrazione Trasparente, in applicazione delle disposizioni previste dal Decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*.

==ooOoo==

Il Responsabile dell'istruttoria

Firmato digitalmente

F.to LINTY Andrea

Il Segretario

Firmato digitalmente

F.to LONGIS Patrizia

=====